

N. R.G. 50998/2022



CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI

La Corte così composta,

Anna Maria Pagliari	Presidente
Alberto Tilocca	Consigliere
Anna Chiara Giammusso	Consigliere rel.
Monica Micheli	Consigliere on.
Roberto Callegari	Consigliere on.

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. R.G. 50998 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 13 dicembre 2022, sostituita con trattazione scritta, vertente

tra

████████████████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Tortorella per procura allegata al reclamo,

RECLAMANTE

e

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

e

con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Oggetto: reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma n. 8891/2021 in data 17 novembre 2021, pubblicato in data 1° dicembre 2021, nel proc. n. 3220/2021 V.G.

PREMESSO CHE

il Tribunale per i Minorenni di Roma, nell'ambito del proc. n. 720/2021 V.G., a seguito di istruttoria autorizzava ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 l'odierno reclamante, [REDACTED] (nato in Nigeria, il 22 luglio 1979), a permanere nel territorio italiano con i propri figli [REDACTED] (nato a Roma, il 1 settembre 2015), [REDACTED] (nato a Roma, il 21 agosto 2017) e [REDACTED] (nato a Roma, il 13 dicembre 2019) per la durata di anni 2;

con il provvedimento gravato il Tribunale per i Minorenni di Roma revocava la suddetta autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998: dalla segnalazione della Questura di Roma del 27 settembre 2021, allegata al ricorso del PMM del 13 ottobre 2022, emergeva infatti che l'[REDACTED] «risulta aver dichiarato di dimorare unitamente ai figli in località San Cesareo – Via [REDACTED] [...] mentre [...] ha dichiarato di dimorare in altra abitazione ovvero in località Colonna, via [REDACTED] 9, scala A, piano secondo» e che «risulta segnalato in data 09.09.2011 in quanto arrestato dall'Arma dei Carabinieri per stupefacenti – art. 73 comma 1 bis d.P.R. n. 309/90» e inoltre che «in data 10.09.2013 in quanto arrestato dalla Polizia Postale ex d.lgs. 231/2007 art. 55 comma 9»;

l'[REDACTED] proponeva ricorso ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto in intestazione deducendo in primo luogo che il suo allontanamento dall'Italia sarebbe pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico dei figli, stante la loro tenera età e le gravi condizioni di salute dei medesimi; rilevava inoltre che il provvedimento gravato si basava su una valutazione in astratto e non riferita all'attualità della pericolosità sociale dell'[REDACTED];

il Procuratore Generale, in data 7 dicembre 2022, esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo;

perveniva in data 27 ottobre 2022 la relazione del Servizio Sociale del Comune di Colonna;

venivano acquisiti i certificati penali del reclamante, dai quali emerge la sussistenza di una sola pendenza di un ricorso per Cassazione nell'ambito di un procedimento penale per il delitto p. e p. dall'art. 14 comma 5 l. n. 286/1998, fatto commesso in Roma il 24 settembre 2013;

in ottemperanza alla disciplina dettata per il periodo di emergenza sanitaria nazionale tuttora in corso, l'udienza del 13 dicembre 2022 veniva sostituita con scambio di note scritte e la decisione, riservata all'esito, veniva assunta in camera di consiglio in pari data;

RITENUTO CHE

secondo l'articolo 31 comma 3 d.lgs. n. 286/98 *«il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente T.U.»;*

la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha statuito che i gravi motivi idonei ai fini dell'autorizzazione temporanea di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 non richiedono *«... necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare»* (Cass. Sez.

UU., sentenza n. 21799 del 25/10/2010, Rv. 614300; conforme, Cass. Sez. 1, sentenza n. 7516 del 31/03/2011; Cass. Sez. 6-1, sentenza n. 15191 del 20/07/2015 Rv. 636213); sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, il Giudice di merito è quindi chiamato a svolgere una verifica, caso per caso, circa la «*sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare*» tenendo peraltro conto che «*tale autorizzazione, concessa a tempo determinato, è revocabile ove vengano meno le sue ragioni giustificative, giacché la condizione psico-fisica del minore è una situazione suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo*» (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 17861 del 19/07/2017); inoltre, la valutazione del giudice di merito dev'essere ispirata al principio per cui «*In tema di immigrazione e di diritto all'unità familiare, la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. n. 176 del 1991 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, sicché, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo*» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26831 del 21/10/2019);

Con riferimento alla fattispecie in esame:

- in merito ai minori, emerge dalla Relazione del Servizio Sociale del Comune di Colonna che «*tutti e tre i bambini hanno una diagnosi di disturbo dello spettro autistico*»: «*Il figlio maggiore, ██████████ è in lista di attesa per percepire i sussidi previsti per la disabilità gravissima nel Distretto RM 6.1. Al momento ██████████ segue delle terapie logopedistiche presso il Centro Socio Sanitario di Zagarolo, Fondazione Turati, due giorni alla settimana (il martedì ed il giovedì mattina). Gli altri due fratellini sono seguiti dal TSMREE di Frascati,*

dalla Dott.ssa Maria Marzio, neuropsichiatra infantile»; «I minori appaiono sempre curati, non sono mai emersi segnali di trascuratezza o di negligenza genitoriale»; i tre risultano iscritti presso la scuola comunale di Colonna e seguiti da insegnanti di sostegno e da personale O.E.P.A.;

- il reclamante lavora alla sicurezza di un Mc Donald mentre la madre dei minori ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza;
- in merito al nucleo familiare, la suddetta Relazione rileva che «è stato attivato un progetto di educativa domiciliare per permettere un inserimento sociale ottimale dei bambini e per migliorarne alcuni aspetti relazionali e comportamentali (sempre tenendo conto delle diagnosi di Spettro Autistico) [...] Nel complesso i genitori dei bambini seguono sempre tutte le disposizioni e le indicazioni che le varie Istituzioni offrono loro. La madre è molto collaborativa e presente per i suoi figli, mentre il padre rappresenta una figura indispensabile per l'ausilio economico che fornisce a tutti i membri [...] La Sig.ra ██████████ è spesso in contatto con lo scrivente servizio sociale, a cui fa pieno affidamento per avere aiuti e indicazioni di vario genere.»
- in particolare, il Servizio Sociale sottolinea che «Al momento il nucleo risulta perfettamente integrato in questo territorio, ed è fondamentale poter assicurare a tutti i componenti una continuità ed una stabilità circa i servizi attivati per tutti loro»;

Alla stregua delle risultanze della svolta istruttoria, deve ritenersi che l'allontanamento del genitore, già presente nel territorio italiano, porrebbe in serio pericolo lo sviluppo psicofisico dei figli, tutti ancora minori, nati e cresciuti in Italia dove frequentano regolarmente la scuola e sono seguiti dai competenti servizi territoriali per le loro delicate condizioni di salute. Al riguardo, va osservato che si tratta di tre bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, che ancor di più necessitano della presenza, oltre che della madre, anche della figura genitoriale paterna. È evidente che ogni diversa soluzione contrasterebbe con i diritti del minore e il principio di tutela dell'unità

familiare, sanciti dalla nostra Costituzione e dalle disposizioni sovranazionali (artt. 24 e 8 CEDU).

Ad avviso di questa Corte non ostano alla concessione dell'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 né il contenuto della relazione della Questura del 27 settembre 2021 – posto che il Servizio Sociale di Colonna ha appurato all'attualità che il nucleo vive insieme nella medesima abitazione – né l'unico precedente penale del quale il reclamante risulta gravato, concernente la violazione delle disposizioni sull'immigrazione, fatto commesso ben 9 anni fa. L'assenza di altre pendenze o condanne deve far ritenere che la permanenza del ██████████ in Italia non costituisca, allo stato, una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e per la sicurezza nazionale.

D'altronde le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15750 del 2019, hanno ribadito che in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna (men che meno da una pendenza) per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (così anche Cass. civ., sent. n. 3728/2021).

In definitiva, con riferimento al caso di specie, nel bilanciamento dell'interesse generale all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale con quello dei minori, quest'ultimo deve ritenersi certamente prevalente, in quanto a fronte di fatti di reato (assai risalenti, il cui accertamento risulta ancora pendente) che allo stato attuale non costituiscono ormai più una minaccia concreta e attuale per la collettività, esiste un

effettivo e reale radicamento dei minori nel territorio nazionale nonché condizioni di salute particolarmente serie che giustificano la concessione del permesso – ritenute, tra l'altro, già all'epoca sussistenti da parte del Giudice di primo grado.

Il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 17 novembre 2021 deve essere, pertanto, revocato, dovendo conseguentemente dichiararsi che secondo quanto già disposto con decreto n. 5924/2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 5 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 d.lgs. n. 286/98, può essere autorizzata la permanenza di [REDACTED], nato in Nigeria il 22 luglio 1979, nel territorio dello Stato per il periodo allora concesso, per assistenza dei figli attualmente ancora minori.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Questore di Roma, per quanto di competenza.

P.Q.M.

accoglie il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 17 novembre 2021 e dichiara che secondo quanto già disposto con decreto n. 5924/2021 emesso ai sensi dell'articolo 31 comma 3 d. lgs 286/98 dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 5 agosto 2021 (revocato con il provvedimento reclamato), può essere autorizzata la permanenza di [REDACTED], nato in Nigeria il 22 luglio 1979, nel territorio dello Stato, per il periodo allora concesso, per l'assistenza dei figli attualmente ancora minori, [REDACTED] (nato a Roma il 1 settembre 2015), [REDACTED] (nato a Roma il 21 agosto 2017) e [REDACTED] (nato a Roma il 13 dicembre 2019);

dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore di Roma, per i provvedimenti di Sua competenza.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 13 dicembre 2022

IL CONSIGLIERE RELATORE

Anna Chiara Giammusso

IL PRESIDENTE

Anna Maria Pagliari

